

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto BK\_B 117/04

**Sentenza del 9 novembre 2004**  
**Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,  
Tito Ponti e Barbara Ott,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, ,

reclamante

rappresentato dall'avv. Filippo Solari,

**contro**

**Ministero pubblico della Confederazione,**

opponente

---

Oggetto

Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)

**Fatti:**

- A.** Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato, tra l'altro, la perquisizione del conto bancario N.\_\_\_\_\_ presso la banca B.\_\_\_\_\_ di X.\_\_\_\_\_. Il MPC ha decretato nel contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione, nonché il sequestro della documentazione relativa dall'apertura dello stesso in poi. Per esigenze d'inchiesta, alla banca è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell'ordine in questione sino a revoca scritta del Procuratore federale.

All'origine del provvedimento vi è una segnalazione del 17 dicembre 2002 dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 9 della legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). Tale segnalazione faceva stato del possibile transito e/o deposito sulla relazione bancaria summenzionata di averi di provenienza illecita.

- B.** Con scritti del 18 e 25 marzo 2003 il titolare del conto sequestrato, A.\_\_\_\_\_, ha chiesto al MPC raggugli sull'inchiesta in corso; il 28 marzo 2003 il MPC gli ha trasmesso una copia dell'ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002, nella misura in cui quest'ultimo riguardava la relazione bancaria a lui intestata. All'occasione, il MPC ha chiesto che egli fosse interrogato per chiarire la sua posizione.
- C.** L'interrogatorio di A.\_\_\_\_\_ si è svolto il 16 giugno 2004. In seguito, con lettera del 15 luglio 2004, l'interessato ha chiesto all'autorità inquirente se in seguito a questo atto l'inchiesta poteva ritenersi conclusa e quindi il conto bancario dissequestrato. Con risposta del 17 agosto 2004, il MPC ha rifiutato sia la consultazione degli atti che il dissequestro del conto.
- D.** Dissentendo da tale decisione, A.\_\_\_\_\_, in data 23 agosto 2004, ha interposto reclamo al Tribunale penale federale, chiedendo, principalmente, l'annullamento della medesima ed il dissequestro del conto bloccato e, in via subordinata, il rinvio della causa al MPC affinché quest'ultimo permetta

al reclamante di consultare gli atti del procedimento. Nel merito, il reclamante sostiene che il rifiuto di consultare gli atti e di concedere il dissequestro sarebbe contrario all'obbligo di sentire le parti, di motivare una decisione e di non procrastinarne l'emissione (art. 29 Cost.), rispettivamente alla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). La durata del sequestro (un anno e otto mesi) sarebbe oramai eccessiva e la misura ingiustificata. Il segreto delle indagini non costituirebbe nella fattispecie un motivo sufficiente per negare l'accesso agli atti, tenuto conto dell'impossibilità per il reclamante di influenzare la ricerca della verità.

- E.** Con risposta del 28 settembre 2004, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inquirente rileva anzitutto che la comunicazione del 17 agosto 2004, qui contestata, non costituirebbe un atto impugnabile giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, in quanto mera conferma dell'ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002. La contestazione di questa decisione sarebbe manifestamente tardiva ed il reclamo quindi irricevibile. Del resto, il reclamante non avrebbe neppure dimostrato l'esistenza di un danno derivante dalla misura adottata. Il MPC giustifica la durata del provvedimento di sequestro con la gravità, la complessità ed il carattere internazionale dei reati, nonché con l'esistenza di una domanda d'assistenza giudiziaria pendente, respingendo le accuse d'inerzia mosse dal reclamante. La misura si giustificerebbe in quanto sul conto sequestrato sarebbe confluìto del denaro frutto di attività criminali. Infine, per quanto attiene alla richiesta di accesso agli atti, l'autorità inquirente, richiamato l'art. 102bis PP, afferma che il rifiuto da lei pronunciato risponderebbe ad esigenze d'interesse pubblico.
- F.** Nella sua replica dell'8 ottobre 2004 il reclamante ribadisce le richieste formulate nel reclamo, precisando, in primo luogo, che l'indisponibilità dei beni sequestrati comporterebbe di per sé un pregiudizio effettivo. In secondo luogo, egli dichiara che il suo reclamo sarebbe perfettamente in sintonia con la giurisprudenza di questo tribunale, in quanto l'autorità inquirente, al momento dell'inoltro del gravame, e solo in quel momento, avrebbe avuto nuovi elementi (cf. interrogatorio del reclamante del 16 giugno 2004) per poter giudicare nuovamente l'opportunità o meno della conferma della misura contestata. Tenuto conto del tempo trascorso dal 19 dicembre 2002, le giustificazioni apportate dal MPC sarebbero insufficienti. Per quanto concerne la presunta provenienza illecita del denaro confluìto sul conto banca-

rio del reclamante, le circostanze menzionate dall'autorità inquirente sarebbero tanto vaghe da impedire la contestazione della loro illecità.

Il MPC, da parte sua, con duplice del 22 ottobre 2004, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

**Diritto:**

- 1.
- 1.1 Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP).
- 1.2 Per quanto riguarda la tempestività del rimedio, vi è da rilevare che il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, il provvedimento di sequestro è datato 19 dicembre 2002. Questo è stato spedito al reclamante il 28 marzo 2003. È quindi da ritenere che quest'ultimo abbia preso formale conoscenza del provvedimento, al più presto, il 29 marzo seguente; il termine per interporre reclamo ai sensi dell'art. 217 PP scadeva pertanto il 3 aprile 2003.

Nella fattispecie, le parti sono però in disaccordo per quanto concerne la determinazione dell'atto impugnabile. Il reclamante ha interposto il proprio reclamo contro la lettera del MPC datata 17 agosto 2004, ritenendo quest'ultima una formale risposta alla sua istanza del 15 luglio 2004, e quindi una nuova decisione rispetto all'ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002. Il MPC asserisce invece che l'atto contestato altro non sarebbe che la conferma dell'ordine precedente, ragione per la quale il reclamo sarebbe manifestamente tardivo.

- 1.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un sequestro, come ogni altra misura coercitiva, può essere annullato o modificato in ogni momento (DTF 120 IV 297 consid. 3.e). Premettendo che tale affermazione è stata fatta nell'ambito di un caso di sequestro affetto da un vizio di forma,

quanto previsto nella sentenza citata non può, per ovvi motivi, dar diritto al soggetto toccato dalla misura di contestare la stessa ad intervalli troppo ravvicinati. Nella fattispecie, dall'ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002 sono trascorsi un anno e dieci mesi. Si tratta di un lasso di tempo importante durante il quale il reclamante non ha potuto disporre del suo conto bancario. Nonostante la lettera del reclamante del 15 luglio 2004 non lo abbia richiesto in modo esplicito, il MPC, nello scritto qui contestato, si è formalmente espresso, oltre che sulla richiesta d'accesso agli atti dell'incarto, anche sul mantenimento del sequestro della relazione bancaria. Ora, è lecito ritenere che a distanza di quasi due anni dall'imposizione del sequestro - periodo durante il quale l'autorità inquirente dovrebbe aver compiuto atti destinati a far avanzare l'inchiesta - il reclamante titolare del conto possa chiedere una rianalisi della situazione per appurare se le condizioni della misura coercitiva ordinata sono tuttora adempiute. In questo contesto, lo scritto del 17 agosto 2004, che ricalca peraltro il contenuto dell'ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002 ma su nuove basi, deve essere considerato come un nuovo atto impugnabile ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 PP. Tenuto conto che il reclamante deve aver ricevuto lo scritto del 17 agosto 2004, al più presto, il giorno dopo, il termine di cinque giorni scadeva il 23 agosto 2004. Il reclamo è dunque tempestivo.

## 2.

2.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisoria, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d'accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico

impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

**2.2** Il reclamante ritiene che la durata del sequestro sia oramai eccessiva e che ciò gli avrebbe causato un danno. A suo dire, l'autorità inquirente non avrebbe motivato a sufficienza le ragioni oggettive e lo scopo alla base del mantenimento della misura adottata, violando così gli art. 26 e 29 Cost.. Le affermazioni del MPC riguardanti la provenienza illecita del denaro confluito sul conto del reclamante costituirebbero unicamente delle supposizioni. Essendo l'autore del reato alla base dell'inchiesta ignoto, non potrebbero esistere sospetti contro di lui; a maggior ragione mancherebbero indizi per un sequestro presso terzi, quindi contro il reclamante.

Dal canto suo, il MPC dichiara innanzi tutto che il danno invocato non sarebbe dimostrato. La durata del sequestro sarebbe dovuta alla complessità dell'inchiesta di carattere internazionale. Le dichiarazioni rese dal reclamante il 16 giugno 2004 sarebbero attualmente al vaglio dell'autorità inquirente. Ad ogni modo, la misura adottata sarebbe giustificata in quanto una parte dell'ammontare depositato sul conto bloccato proverrebbe da un conto su cui il MPC ritiene sia confluito il provento di un'attività illecita all'estero, circostanza che d'altronde il reclamante neppure avrebbe contestato. Il sequestro dovrebbe quindi essere mantenuto fintanto che l'inchiesta perdura.

**2.3** In virtù del principio della proporzionalità, un sequestro non può essere imposto ad un terzo per un tempo indefinito senza che la sua giustificazione sia dimostrata in maniera irrefutabile. Quando la misura si fonda unicamente su degli indizi, questi devono essere sempre più convincenti tanto più il tempo trascorre (DTF 122 IV 91 consid. 4). Nella fattispecie, gli indizi sull'origine criminale dei valori trasferiti sul conto del reclamante sono decisamente esigui e riconducibili esclusivamente alla segnalazione MROS del 17 dicembre 2002. Il MPC, infatti, non ha prodotto nessun documento a sostegno delle proprie affermazioni circa i crimini commessi all'estero alla base dell'inchiesta ed il possibile reato di riciclaggio in Svizzera. Anzi, la medesima autorità ha manifestato tutta la sua prudenza menzionando al condizionale i crimini alla base della sua inchiesta e quindi del sequestro contestato (v. osservazioni del MPC del 28 settembre 2004, pagg. 5-6 e duplice del MPC del 22 ottobre 2004, pag. 4). Nell'incarto non figurano neppure gli atti dai quali l'autorità inquirente avrebbe desunto i fatti relativi ai crimini all'estero. Questa situazione, tenuto conto del periodo relativamente lungo trascorso dall'adozione del sequestro, è insoddisfacente. Questo tribunale condivide le affermazioni del MPC relativamente alla complessità dell'inchiesta e ai tempi lunghi necessari, soprattutto in ambito internazionale, ma è pur vero che durante questo periodo di quasi due anni l'autorità

inquirente deve pur aver effettuato atti che hanno fatto avanzare l'inchiesta, ciò che, secondo le dichiarazioni dell'autorità stessa, sarebbe avvenuto. Nonostante ciò, nulla è stato prodotto davanti alla presente autorità; neppure in seguito allo scritto del 20 ottobre 2004 mediante il quale questo tribunale ha invitato il MPC a voler produrre l'intero incarto in suo possesso, in particolare tenendo conto delle modalità fissate dalla recente giurisprudenza (decisione del Tribunale federale 1S.1/2004 del 9 luglio 2004).

- 2.4** Tenuto conto di tutto quanto precede, l'ordine di sequestro della relazione bancaria di pertinenza del reclamante deve essere annullato in quanto lesivo del principio della proporzionalità.

**3.**

- 3.1** Il reclamante lamenta in via subordinata anche una violazione del diritto di consultare gli atti del procedimento. Il rifiuto opposto dal MPC gli avrebbe impedito di impugnare consapevolmente l'ordine di sequestro concernente il suo conto bancario. Egli afferma che l'accesso all'incarto non pregiudicherebbe il normale svolgimento dell'inchiesta, visto che tutta la documentazione relativa al conto sarebbe stata trasmessa all'autorità inquirente e non potrebbe essere modificata. Inoltre, le dichiarazioni del reclamante rilasciate in occasione del suo interrogatorio sarebbero ormai acquisite. In definitiva, egli non potrebbe in nessun modo influenzare la ricerca della verità. Di tutt'altro avviso è il MPC, il quale rammenta la natura inquisitoria della procedura penale e la possibilità, nella fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, di limitare il diritto delle parti alla difesa, del quale l'accesso agli atti sarebbe uno strumento e corollario. Tale diritto potrebbe subire ulteriori restrizioni per chi non sarebbe parte del procedimento, come il caso del reclamante, titolare del conto oggetto di sequestro. In definitiva, nel caso specifico, l'interesse pubblico all'efficacia dell'inchiesta sarebbe preponderante rispetto all'interesse privato del terzo non parte del procedimento alla consultazione degli atti d'inchiesta.

- 3.2** Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all'esercizio di tale diritto, desumibile dall'art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserito di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b;

122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).

Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l'autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique*, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche L. MARAZZI, *Il GIAR, L'arbitro nel processo penale*, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell'istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. né dell'art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l'art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell'art. 103 cpv. 2 PP), per il quale "quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza".

- 3.3** La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'accesso agli atti dell'incarto nell'ambito di un'inchiesta in corso può essere negato allorché l'autorità inquirente si trova confrontata con l'esame di una moltitudine di operazioni bancarie effettuate da un gran numero di persone e società. Questo lavoro considerevole deve condurre alla scoperta di informazioni e legami atti a far pensare che un'attività delittuosa possa essere stata commessa; tali indizi sono destinati ad orientare la prosecuzione delle ricerche. In questi casi, autorizzare la persona colpita da un ordine di sequestro, o terzi, a consultare l'incarto equivarrebbe a divulgare i suddetti indizi, col rischio che il detentore del provento dell'attività delittuosa presunta possa intraprendere atti tendenti a dissimulare la verità (sentenza del Tribunale federale dell'8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994 pag. 97 e segg.). Nel caso concreto, il MPC, come evidenziato precedentemente (cf. consid. 2.3), non ha fino ad oggi sostanziato indizio alcuno relativamente alla commissione di reati all'origine dei fondi confluiti sul conto bancario del reclamante e al conseguente pericolo di collusione. L'autorità inquirente si è limitata ad invocare genericamente l'esistenza di un interesse pubblico preponderante, senza però motivarlo sulla base di atti e documenti concreti. A quasi due anni di distanza dalla misura adottata, ciò è manifestamente insufficiente per continuare a giustificare il rifiuto di consultare gli atti della procedura in questione.

- 3.4** Tenuto conto dell'assenza di indizi di reato emersi dall'inchiesta e della durata del sequestro (un anno e dieci mesi), il rifiuto della consultazione degli atti dell'incarto deve pertanto essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Nella misura in cui dovesse sussistere un interesse nel presente procedimento (ad esempio in caso di ricorso del MPC davanti al TF), al reclamante dovrà di conseguenza essere concessa la possibilità di consultare gli atti dell'incarto.
- 4.** Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata giacché lesiva del principio della proporzionalità. Di conseguenza, viene ordinato lo sblocco dei saldi attivi relativi al conto N. \_\_\_\_\_ nonché la restituzione di tutta la documentazione bancaria sequestrata di proprietà del reclamante. A quest'ultimo, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 PP in relazione all'art. 159 cpv. 1 OG). Secondo l'art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l'udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata al reclamante un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Al reclamante, infine, deve essere restituito l'anticipo delle spese di fr. 500.-- da lui versato.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il reclamo è accolto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4. Al reclamante viene restituito l'anticipo delle spese di fr. 500.-- da lui versato.

Bellinzona, 10 novembre 2004

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a**

- Avv. Filippo Solari
- Ministero pubblico della Confederazione

**Informazione sui rimedi giuridici :**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.